

Rapporto parziale 2

numero	data	competenza
8600 R parz. 2	22 settembre 2025	DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

**della Commissione giustizia e diritti
sull’iniziativa parlamentare 20 gennaio 2020 presentata nella forma
elaborata da Giorgio Galusero per il gruppo PLR (ripresa da Cristina
Maderni) per la modifica degli art. 41 cpv. 1 lett. b (Pretura penale –
competenze), art. 65 cpv. 1 (Ministero Pubblico – composizione e sede)
e art. 67 cpv. 7 (competenze e organizzazione) della legge
sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006
(v. messaggio 9 luglio 2023 n. 8600)**

1. OGGETTO DELL’INIZIATIVA

Lo scopo dell’iniziativa è quello di potenziare il Ministero pubblico, mediante la reintroduzione della figura del Sostituto Procuratore pubblico, e di estendere le competenze della Pretura penale. L’iniziativa punta infatti a migliorare l’efficienza della giustizia penale ticinese, in particolare la sua celerità, puntando conseguentemente ad ottenere una migliore operatività del Ministero pubblico e delegando parte delle competenze ora attribuite al Tribunale penale cantonale, già gravato da un forte carico di lavoro, alla stessa Pretura penale.

2. MODIFICHE PROPOSTE

2.1 Ministero Pubblico

Alcuni studi statistici dimostrano che il numero ideale di Procuratori pubblici dovrebbe essere 1 ogni 10'000 abitanti. Seguendo questa logica il Canton Ticino, con i suoi 357'720¹ abitanti, necessiterebbe quindi di quasi 36 Procuratori pubblici, mentre l’attuale organico, dopo il potenziamento avvenuto nel 2020, consta di 23 Procuratori pubblici. Mancherebbero quindi all’appello 13 Procuratori pubblici.

La gestione degli incarti, che attualmente raggiunge i circa 500 incarti per Procuratore pubblico, supera ampiamente quella degli altri Cantoni. Ad esempio, nel Canton Zurigo ai 194 Procuratori pubblici sono attribuiti circa 150 incarti a testa, mentre nel Canton Grigioni ai 22 magistrati ne sono attribuiti circa 350 a testa.

Da una semplice lettura di questi dati appare quindi più che giustificata la reintroduzione della figura del Sostituto Procuratore pubblico, quantomeno nella misura di quattro unità, al fine di dare un concreto supporto all’attività dei Procuratori pubblici. Ad essi verrebbero attribuite specifiche competenze penali, prevedendo al contempo tutta una serie di norme che permettano al Procuratore generale, a suo insindacabile giudizio, di passare un incarto

¹ dato del 2024

da un Sostituto Procuratore pubblico a un Procuratore pubblico di sua scelta, qualora si tratti di reati gravi o egli lo ritenga opportuno per la delicatezza dei reati contestati.

In particolare occorre considerare che:

- il progetto "Giustizia 2018" non è mai stato concretizzato;
- dal 2003, al momento dell'inoltro dell'iniziativa, il numero di Procuratori pubblici è rimasto invariato (21), nonostante l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale nel 2011;
- ogni Procuratore pubblico in Canton Ticino gestisce oltre 500 incarti l'anno;
- i tassi di turnover sono molto alti, fino al 70% nella Sezione reati economici;
- ci si aspetta, negli anni successivi all'inoltro dell'iniziativa, un aumento delle denunce da vari enti (es. Istituto assicurazioni sociali, Ufficio esecuzioni e fallimenti);
- è atteso dalle prossime modifiche legislative a livello federale un ulteriore aumento del carico di lavoro dei Procuratori pubblici (es. obbligo di interrogatori e istruttorie civili);
- gli averi patrimoniali restano sequestrati per anni e si restituisce il maltolto alla parte lesa con grave ritardo.

2.2 Pretura Penale

L'iniziativista ritiene pure necessario allineare le competenze della Pretura Penale a quella prevista dalla procedura del decreto d'accusa del nuovo Codice di procedura penale svizzero, ossia raddoppiare le competenze sanzionatorie attuali passando così da 3 a 6 mesi di detenzione e da 90 a 180 di aliquote giornaliere previste per le pene pecuniarie.

Il messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025 del Consiglio di Stato, tra le altre cose, propone l'estensione delle competenze della Pretura Penale da 3 a 6 mesi. Già nel messaggio n. 5134 del 26 giugno 2001 si accennava alla possibilità, contestualmente alla riforma del Codice penale svizzero, di esaminare l'eventualità di innalzare le competenze della Pretura penale. In quel contesto si preferì tuttavia non intervenire. Il Consiglio della magistratura, all'interno dei rapporti annuali, ha indicato di ritenere *"opportuno valutare l'ipotesi di allineare la competenza sanzionatoria della Pretura penale a quella prevista dalla procedura del decreto d'accusa del nuovo Codice di procedura penale svizzero, ovvero adeguandola dalla possibilità di infliggere una pena detentiva fino a tre mesi, una pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere (...) (art. 41 LOG; RL 177.100), a quella di infliggere una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, (...) e a una pena detentiva non superiore a 6 mesi (art. 352 CPP)"* (cfr. in particolare Rapporto sulla Magistratura 2018, pag. 29-30). Questa proposta di modifica legislativa ha trovato il consenso di tutte le autorità interessate, ossia del Tribunale di appello, Tribunale penale cantonale, del Ministero pubblico e della Pretura penale stessa.

La modifica permette pure di sanare la lacuna creatasi a livello della Legge sull'organizzazione giudiziaria rispetto all'art. 322 cpv. 3 del Codice di procedura penale. Vista la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria, si coglie altresì l'occasione per stralciare dall'art. 41 cpv. 1 lett. b LOG il lavoro di pubblica utilità, abrogato dal Codice penale con effetto al 1° gennaio 2018 (cfr. RU 2016 1249; FF 2012 4181).

L'adeguamento della competenza a 6 mesi comporterebbe infatti l'indubbio vantaggio di garantire la necessaria uniformità giurisprudenziale, visto che tutte le procedure giudiziali in seguito all'opposizione al decreto di accusa saranno a questo punto evase dalla stessa unica autorità. Da non sottovalutare è infine il possibile (e auspicabile) effetto di "economia di scala" sull'amministrazione della Giustizia che una simile misura potrebbe indurre sia a livello della Pretura penale, giacché sarebbe a questo punto l'autorità specialistica a livello cantonale in materia di decisioni su opposizione ai decreti d'accusa, sia del Tribunale penale cantonale, che verrebbe contestualmente e proporzionalmente sgravato da numerosi incarti penali minori, liberando potenzialità per la trattazione dei casi più gravi.

Dal profilo del carico di lavoro, nel messaggio viene segnalato che con l'adeguamento in oggetto verrebbero ad aggiungersi al carico di lavoro della Pretura penale le opposizioni e i decreti d'accusa con pena superiore ai 90 giorni di detenzione o alle 90 aliquote giornaliere, ora di competenza del Tribunale penale cantonale, stimati in circa 50 incarti annuali.

Nel messaggio viene indicato che l'entrata in vigore deve essere fissata dal Governo in accordo con le autorità interessate.

3. AUDIZIONI COMMISSIONALI

3.1 Procuratore generale

In data 21 maggio 2025 la Sottocommissione giustizia ha audizionato il Procuratore generale Andrea Pagani. Egli ha ribadito la necessità di reintrodurre la figura del Sostituto Procuratore pubblico considerato il sempre crescente carico di lavoro. Rispetto a quanto indicato nell'iniziativa di Galusero, il Procuratore generale ritiene necessari 6 Sostituti Procuratori pubblici. A domanda dei commissari, considerata la difficile situazione finanziaria del Cantone, il PG ha confermato che sarebbe disposto a valutare al fine di ridurre di qualche unità il numero dei segretari giudiziari, qualora questi ultimi dovessero essere eletti quali Sostituti Procuratori pubblici oppure in caso di loro dimissioni o trasferimento ad altra funzione. In occasione di un'ulteriore incontro tra la Coordinatrice della Sottocommissione giustizia e il Procuratore generale, accompagnato dal suo sostituto Andrea Maria Balerna, egli ha precisato quali potrebbero essere gli scenari da lui auspicati, classificandoli dal migliore al peggiore:

- 6 sost. PP senza ridurre i segretari giudiziari;
- 6 sost. PP riducendo i segretari giudiziari;
- 4 sost. PP senza ridurre i segretari giudiziari.

Per quanto concerne le competenze da attribuire ai Sostituti Procuratori pubblici, il Procuratore generale ritiene che essi si debbano coadiuvare i Procuratori pubblici ed esercitare l'azione penale nell'ambito delle contravvenzioni, dei delitti e dei crimini. Possono emanare decreti di non luogo a procedere, di sospensione e d'abbandono, possono emettere decreti d'accusa e promuovere l'accusa dinanzi alla Pretura penale. Per accedere alla CARP, al TPC e al TF è necessaria l'autorizzazione del Procuratore generale.

In sostanza, i Sostituti Procuratori pubblici si possono occupare in completa autonomia del “diritto penale minore”, ossia di tutta la decretistica con pene fino a 6 mesi di detenzione e 180 aliquote giornaliere per le pene pecuniarie, nonché di altri procedimenti penali che prevedono pene superiori ma solo previa autorizzazione del Procuratore generale o dei suoi sostituti. L’idea è che i Sostituti Procuratori pubblici si possano occupare dei cosiddetti casi non complessi che, ad esempio, comportano pene detentive importanti, ma la cui istruttoria non è complessa (ad es. spaccio di sostanze stupefacenti). Sono esclusi assassini, omicidi, reati contro l’integrità sessuale e i reati di natura colposa, come gli errori medici e gli incidenti nei cantieri.

Considerate le competenze che si vogliono attribuire ai Sostituti Procuratori pubblici, appare opportuno allinearle con quelle della Pretura Penale aumentandolo fino a 6 mesi di detenzione e 180 aliquote giornaliere per le pene pecuniarie. Tale proposta non è nuova ma era già contemplata nel rapporto del gruppo di lavoro denominato “competenze in materia di contravvenzioni”.

3.2 Presidente delle Pretura Penale

In data 20 agosto 2025 la sottocommissione giustizia ha sentito la Presidente della Pretura penale, Orsetta Bernasconi Matti, e il Cancelliere, Giovanni Pozzi. In relazione all’aumento delle competenze della Pretura penale per proposte di pena detentiva da 3 a 6 mesi e di pena pecuniaria da 90 a 180 aliquote giornaliere, si sono dichiarati favorevoli, seppur al momento attuale appare difficile stimare quanti casi in più saranno di competenza della Pretura penale. Ad ogni modo si potrà fare un bilancio dopo un paio di anni.

4. DISCUSSIONE COMMISSIONALE

Si rammenta che il Consiglio di Stato, con messaggio dell’11 settembre 2019, proponeva il potenziamento del Ministero Pubblico, con 1 Procuratore pubblico ordinario in più e di 1 funzionario con compiti amministrativi in più, e l’estensione delle competenze decisionali dei segretari giudiziari.

La richiesta di 1 Procuratore pubblico in più risaliva al 2017 e grazie all’intervento della commissione giustizia e diritti il Consiglio di Stato si è dichiarato d’accordo con un potenziamento di 2 Procuratori Pubblici in più, come indicato nel rapporto parziale del 1. marzo 2021 poi approvato dal Gran Consiglio. In data 10 luglio 2019 il Consiglio di Stato aveva inoltre provveduto a dotare di 3 unità-PPA supplementari di segretario giudiziario il Ministero Pubblico.

Per quanto concerne l’estensione delle competenze decisionali dei segretari giudiziari, la Commissione giustizia e diritti ha ritenuto necessario effettuare degli ulteriori approfondimenti giuridici. La Commissione giustizia e diritti, con rapporto parziale del 26 febbraio 2024, dopo aver accertato che il CPP non pone alcun limite alla possibilità per i Cantoni, attraverso una base legale specifica, di autorizzare l’affidamento di atti d’istruzione ai segretari giudiziari ha dunque evaso la parte restante del messaggio governativo concernente l’estensione delle competenze decisionali dei segretari giudiziari.

Nonostante il potenziamento di 2 Procuratori Pubblici in più e nonostante l’estensione delle competenze decisionali dei segretari giudiziari, la Commissione non può che concordare

nella necessità di reintroduzione la figura dei sostituti Procuratori Pubblici, considerato che questo aspetto era già contenuto nella risoluzione sulle riforme della giustizia approvata dal Gran Consiglio nell'autunno del 2024 e che i commenti del Procuratore generale e del Consiglio della magistratura contenuti nel rapporto 2024 mostrano comunque un importante carico di lavoro dei magistrati nonostante il notevole impegno nel ridurre le giacenze.

Nel rapporto del Consiglio della magistratura del 2024 il Procuratore generale indicava che "i dati statistici del 2024 mettono in luce un numero di entrate (14'829) in linea col 2023 (14'703). Rispetto agli ultimi anni, quindi, la crescita (+0.85%) è stata contenuta. Si confrontino nondimeno (anche) i dati del 2021 e del 2022, sulla scorta dei quali si erano constatati aumenti consistenti d'entrate da un anno all'altro (2023: 14'703 incarti, ossia +5.9% per rapporto al 2022 con 13'885 nuove pendenze; anno, il 2022, in cui l'incremento era già stato dell'9.2% rispetto al 2021, quando, rispetto al 2020, la crescita s'era attestata all'11%). La pressione sui magistrati e il personale tutto rimane di conseguenza elevata. Il Ministero pubblico ha tuttavia prodotto il miglior risultato degli ultimi 13 anni in punto ai procedimenti decisi nell'anno (15'094), permettendo (come già nel 2020 e nel 2022) di diminuire le giacenze attive, che sono passate da 8'790 di fine 2023 a 7'174 di fine 2024. Questa prestazione è stata possibile (anche) grazie al fatto che dal 1. luglio 2024 (alla luce dei risultati insoddisfacenti del 2023; cfr. rendiconto 2023, punto 1, pag. 1) un Procuratore della Sezione che persegue i reati economici e finanziari è stato trasferito alla Sezione di Polizia, i cui magistrati a partire dal settembre 2024, grazie al nuovo art. 68 lett. h LOG, sono stati altresì sgravati dalla trattazione (passata ad una Segretaria giudiziaria) delle contravvenzioni di cui all'art. 57 cpv. 3 LTV (circa 2600 incarti nell'anno). Sezione di Polizia, che contava 6'617 giacenze al 1 gennaio 2024, si è conseguentemente trovata al 31 dicembre 2024 con 5'317 incarti pendenti. Si sottolinea che la Sezione finanziaria, sotto il profilo statistico, ha retto la perdita di un magistrato negli ultimi 6 mesi: aveva pendenti 1'998 procedimenti penali al 1 gennaio 2024, trovandosi al 31 dicembre 2024 con 1'853 giacenze. Questa tendenza va nondimeno monitorata nel tempo per verificarne la tenuta, visto che lo spostamento di un Procuratore pubblico da una Sezione all'altra è stato effettivo solo nella seconda metà dell'anno. Il personale amministrativo attivo presso il Ministero pubblico (giuristi e non) è appena sufficiente per svolgere le innumerevoli mansioni attribuite all'Ufficio. Oltre ai procedimenti penali la Procura è confrontata, fra altro, con la gestione del casellario giudiziale (SERCO) per tutte le Autorità del Cantone, rispettivamente con l'elaborazione degli estratti del fisco per calibrare le pene pecuniarie, ma anche con la trattazione di oltre 3'500 domande di natura amministrativa. Trattasi di richieste di Autorità terze (ARP, Sezione della popolazione, Esercito, Autorità di vigilanza sui fiduciari, Ufficio dello stato civile, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, ecc.) che chiedono, per le loro procedure, se nei confronti di una persona siano pendenti dei procedimenti penali. Si informa al proposito che nel 2024 sono state sottoscritte delle convenzioni con 20 Autorità, affinché il servizio possa essere garantito per esclusiva via digitale tramite uno SharePoint dedicato. Si sottolinea nondimeno che in caso di assenze (per malattia, vacanza, servizio militare o civile) la situazione in particolare presso i servizi centrali diviene di volta in volta critica. Per questo motivo era stato chiesto formalmente al Consiglio di Stato nel corso del 2023 un aumento di 3 unità di PPA anche per i nuovi compiti conferiti al Ministero Pubblico dalla revisione del CPP entrata in vigore il 1. gennaio 2024 e da altre Leggi federali. Ad oggi la richiesta è ancora pendente e mantiene la sua attualità. **Quanto al numero di magistrati, richiamati i recenti lavori della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, ci si limita in questa sede a condividere l'idea**

di reintrodurre la figura del Procuratore pubblico sostituto, che è stata abbandonata a fine 2010 e che porterebbe diversi vantaggi a beneficio del Ministero Pubblico (scuola interna, possibilità di prevedere delle specializzazioni, possibilità di camera, costi più contenuti, ecc.). Sulla durata media delle procedure non si può che replicare la presa di posizione del Rapporto del 2023 ossia che l'attività particolarmente vasta del Ministero pubblico non permette di categorizzare i procedimenti penali per poi procedere all'indicazione media delle pendenze. Vi sono in effetti incarti che rimangono aperti qualche ora e altre procedure che si trascinano per settimane, mesi o anni. I motivi della lunghezza di alcune procedure sono molteplici: si passa dalla complessità delle fattispecie, dal numero elevato di casi da gestire contemporaneamente (con o senza detenuti), dall'ampio (e beninteso lecito) esercizio delle garanzie procedurali e, non da ultimo, dal turnover dei magistrati (nel 2024 il Ministero pubblico ha registrato la partenza di due magistrati d'esperienza, n.d.r.). Si è ben coscienti che i ritardi, che violano il principio di celerità e pesano sulle spalle delle parti, non dovrebbero prodursi. Si attira nondimeno l'attenzione sul fatto che, davanti al numero elevatissimo di entrate annuali, le percentuali d'incarti inevasi scende a percentuali molto basse col passare a ritroso degli anni. In merito alla situazione logistica si rinvia di nuovo alle considerazioni contenute nel rendiconto 2023. Appare qui necessario attirare l'attenzione sul fatto che, in caso di potenziamento dell'organico, il Ministero pubblico non ha più alcuno spazio a disposizione (né a Lugano né a Bellinzona). Dell'assenza di spazi, lo si sottolinea, ne soffrono anche i difensori e i patrocinatori degli accusatori privati. La compilazione degli incarti, dei quali è concesso l'accesso agli atti, avviene talvolta con giorni di ritardo per assenza di sale libere. Giova infine evidenziare che anche durante il 2024 un Segretario giudiziario (giurista) si è occupato a tempo pieno dei procedimenti conciliativi ex art. 316 CPP. Sono state eseguite 184 udienze e, nell'88.2% dei casi - percentuale particolarmente elevata che permette di evitare istruttorie e decisioni - i procedimenti sono stati archiviati per intervenuta conciliazione fra le parti.

Sempre nel menzionato rapporto il Consiglio della Magistratura indicava: “Quadro globale del Ministero pubblico: in linea con la tendenza ormai consolidata degli ultimi anni, le procedure in entrata sono nuovamente aumentate e la media decennale si è assestata alla nuova cifra record di 12'575, ossia 546 incarti per ognuno dei 23 Procuratori pubblici compreso il Procuratore generale. Grazie all'impennata delle procedure evase, aumentate di ben 2'196 unità rispetto all'anno precedente, le giacenze sono diminuite di ben 1'620 incarti a 7'170 unità attive, ossia una media di 311 per magistrato (nel 2023 la media era di 382). I dati dell'anno appena conclusosi sono incoraggianti e rappresentano un buon risultato che non può passare inosservato”.

Sulle competenze si concorda con il testo proposto dal Procuratore generale che è il seguente:

¹Se nel corso delle indagini emerge che un reato affidato a un Sostituto Procuratore pubblico riveste una gravità tale da far apparire adeguata la promozione dell'accusa davanti alla Corte delle Assise Correzionali o dinnanzi alla Corte delle Assise Criminali del Tribunale penale cantonale, il Sostituto Procuratore pubblico deve chiedere l'autorizzazione al Procuratore generale o al Sostituto Procuratore generale della Sezione a cui è attribuito. In caso di mancata autorizzazione, il Procuratore generale o il Sostituto Procuratore generale possono avocare a sé il procedimento penale o attribuirlo ad altro magistrato.

2Il Procuratore generale o il Sostituto Procuratore generale possono modificare, anche in corso di procedura, l'attribuzione degli incarti inizialmente affidati ai sostituti Procuratori pubblici.“

Per quanto concerne il numero di Sostituti Procuratori Pubblici, considerata la difficile situazione finanziaria del Cantone, al momento attuale si ritiene appropriato nominarne 4. Tra qualche anno si farà nuovamente il punto della situazione e si valuterà se effettivamente i 4 Sostituti Procuratori pubblici sono sufficienti oppure occorrerà aumentarne il numero. Va inoltre detto che il Ministero Pubblico, rispetto ad altre Autorità giudiziarie, ha beneficiato già di potenziamenti in anni recenti. Inoltre si auspica che con l'introduzione della nuova figura del Sostituti Procuratori pubblici, all'interno del Ministero Pubblico l'organizzazione del lavoro sia attentamente valutata e riorganizzata e venga effettuata un'analisi per funzione. La nuova figura del Sostituti Procuratori pubblici sgrava infatti i Procuratori pubblici da una parte degli attuali incarti riducendo il loro fabbisogno di lavoro redazionale. Si chiede dunque di valutare se il numero dei Segretari giudiziari possa essere ridotto.-Da ultimo, ma non per importanza, si rammenta che la logistica rimane un grosso problema, considerata la vetustà e la scarsità degli spazi a disposizione. Si auspica che tale situazione si possa risolvere in tempi brevi.

In relazione all'aumento delle competenze della Pretura Penale, i commissari concordano con la proposta contenuta nell'iniziativa elaborata che va nella stessa direzione di quanto indicato nel messaggio governativo n.8600 del 9 luglio 2025 e che trova pure concorde la stessa Autorità.

5. CONCLUSIONI

L'iniziativa elaborata presentata dal ex deputato Giorgio Galusero, ripresa dalla collega Cristina Maderni, è da considerarsi evasa con il presente controprogetto. Anche il messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025 è da considerarsi parzialmente evaso per quanto concerne l'aumento delle competenze della Pretura penale.

Per Commissione giustizia e diritti:

Sabrina Gendotti, relatrice

Bertoli - Caccia - Dadò - Demir - Genini Simona -

Lepori (con riserva) - Maderni - Mazzoleni - Minotti -

Noi - Piccaluga - Quadranti - Soldati - Zanetti

Disegno di

Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(LOG)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare n. 560 del 20 gennaio 2020 presentata nella forma elaborata,
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8600 del 9 luglio 2025,
visto il rapporto della Commissione giustizia e diritti n. 8600Rparz2 del 22 settembre 2025;

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1 lett. b

b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a sei mesi, la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere; il cumulo con la multa è sempre possibile.

Art. 65 cpv. 1

¹Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale, ventidue procuratori pubblici e quattro sostituti procuratori pubblici con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

Art. 67 cpv. 7

⁷Al Ministero pubblico sono aggregati 4 sostituti Procuratori pubblici; essi sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni.

- a) I sostituti Procuratori pubblici coadiuvano i Procuratori pubblici ed esercitano l'azione penale nelle contravvenzioni, nei delitti e nei crimini. Possono emanare decreti di non luogo a procedere, di sospensione e d'abbandono, possono emettere decreti d'accusa e promuovere l'accusa dinnanzi alla Pretura penale. Per accedere a una delle due Corti del Tribunale penale cantonale, alla Corte di appello e revisione penale o al Tribunale federale è necessaria l'autorizzazione del Procuratore generale.
- b) Le disposizioni di legge che reggono l'attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.
- c) Se nel corso delle indagini emerge che un reato affidato a un Sostituto Procuratore pubblico riveste una gravità tale da far apparire adeguata la promozione dell'accusa davanti a una delle due Corti del Tribunale penale cantonale, della Corte di appello e revisione penale o del Tribunale federale, il Sostituto Procuratore pubblico deve chiedere l'autorizzazione al Procuratore generale o al Sostituto Procuratore generale della Sezione a cui è attribuito. In caso di mancata autorizzazione, il Procuratore generale o il Sostituto Procuratore generale possono avocare a sé il procedimento penale o attribuirlo ad altro magistrato.

Rapporto parziale 2 n. 8600 R parz. 2 del 22 settembre 2025

- d) Il Procuratore generale o il Sostituto Procuratore generale possono modificare, anche in corso di procedura, l'attribuzione degli incarti inizialmente affidati ai sostituti Procuratori pubblici.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Disegno di

Legge
sugli onorari dei magistrati
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare n. 560 del 20 gennaio 2020 presentata nella forma elaborata,
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8600 del 9 luglio 2025,
visto il rapporto della Commissione giustizia e diritti n. 8600Rparz2 del 22 settembre 2025;

decreta:

I

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹L'onorario annuo dei magistrati è così stabilito:

1. Giudici del Tribunale di appello: fr. 214'908.00
2. Procuratore generale: fr. 213'242.00
3. Procuratori generali sostituti: fr. 208'244.00
4. Giudici dei provvedimenti coercitivi: fr. 208'244.00
5. Procuratori pubblici: fr. 204'912.00
6. Sostituti Procuratori pubblici: fr. 166'595.00
7. Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni: fr. 197'415.00
8. Sostituto magistrato dei minorenni: fr. 166'595.00
9. Pretore aggiunto: fr. 144'938.00.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.